

63. (Giudice decidente)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 63. (Giudice decidente)

Art. 63. (Giudice decidente)

La causa deve essere decisa dal giudice di pace che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del codice.

Documenti collegati:

[Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016](#)

Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere assembleari - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016 Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello